

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1259 DEL 28/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: PROROGA DEL COMANDO DI DUE INFERMIERI ALL'ISTITUZIONE COMUNALE "VILLA MIARI" DEL COMUNE DI SANTORSO.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1306/23

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- su richiesta dell'amministrazione interessata, con deliberazione n. 131 del 27 gennaio 2023 è stato disposto il comando di alcuni dipendenti di questa Azienda U.L.S.S. all'Istituzione comunale "Villa Miari" del Comune di Santorso per le esigenze di continuità di servizio del "Centro di neuroriabilitazione cognitiva";
- il giorno 31 luglio 2023 è prevista la scadenza del periodo di comando di due infermiere – sig.ra Antonella BETTALE e sig.ra Monica SCAPIN - che prestano servizio a tempo ridotto di ventiquattro ore a settimana;
- con nota registrata in ingresso al n. 58692 del protocollo dell'Azienda il giorno 7 luglio 2023, l'Istituzione comunale "Villa Miari" ha chiesto la proroga del periodo di comando di entrambe le suddette dipendenti, per l'ulteriore periodo di sei mesi e pertanto fino al 31 gennaio 2024;
- il Direttore dei servizi socio sanitari e il Direttore dell'Unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie" hanno espresso parere favorevole alla prosecuzione del comando delle due dipendenti;
- vanno altresì richiamate le dichiarazioni di assenso al comando pervenute con le note di protocollo n. 5529 di prot. del 23 gennaio 2023 pervenuta da Antonella BETTALE e n. 5532 di prot. del 23 gennaio 2023 pervenuta da Monica SCAPIN – già acquisite agli atti del precedente provvedimento - con le quali le interessate hanno espressamente confermato la propria disponibilità al comando "per la durata che sarà stabilita dall'ULSS d'intesa con l'Istituzione comunale" e con la precisazione dell'impegno a comunicare l'eventuale venir meno della propria disponibilità con congruo preavviso;
- peraltro, la Direzione delle professioni sanitarie, nel confermare il parere favorevole alla proroga del comando, ha confermato che entrambe le dipendenti – sentite per le vie brevi – hanno rinnovato la propria dichiarazione di disponibilità così come già precedentemente espressa.

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;
- l'art. 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 disciplina l'istituto contrattuale del comando dei dipendenti di qualifica non dirigenziale dell'Azienda anche presso Amministrazioni di altri comparti della contrattazione collettiva nazionale;
- l'articolo 3 del nuovo C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022 prevede che le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedenti continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge;
- trattandosi di assegnazione di dipendenti in posizione di comando presso un'Amministrazione di un diverso comparto della contrattazione collettiva nazionale, trova applicazione l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere del relativo trattamento economico;
- la proroga del comando delle due dipendenti è disposta a fronte delle esigenze di servizio dell'Istituzione comunale ospitante, con modalità per le quali le interessate hanno espresso il

proprio consenso; per l'eventuale sopravvenienza della cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti in comando trovano pertanto applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135) e la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018 che conferma il divieto di liquidazione dell'equivalente monetario delle ferie non fruite all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, laddove la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile all'Amministrazione.

Visti:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 la cui applicazione è confermata ai sensi dell'articolo 3 del C.C.N.L. stipulato il 2 novembre 2022;
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa l'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 135).

In relazione a quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta pervenuta dall'Istituzione comunale "Villa Miari" del Comune di Santorso avente ad oggetto la richiesta di proroga fino al 31 gennaio 2024 del comando delle due dipendenti infermiere sig.ra Antonella BETTALE e sig.ra Monica SCAPIN, secondo quanto indicato nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, la proroga del comando all'Istituzione "Villa Miari" del Comune di Santorso, delle dipendenti di questa Azienda U.L.S.S. a tempo parziale di ventiquattro ore la settimana, sig.ra Antonella BETTALE e sig.ra Monica SCAPIN, con decorrenza dall'1 agosto 2023 per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 31 gennaio 2024 (compreso);
2. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
3. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri, in quanto la spesa che transita sui conti del personale del bilancio dell'Azienda è oggetto di integrale rimborso da parte dell'Istituzione ospitante, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.